

dere quanto ha ad ogni richiesta de' Frati. I Frati non peccano
se nel mondo vi sia un tal Benefattore: ne può dirsi che essi
regoreggino, che accumulino, che traygrediscono la povertà, men-
tre non fanno già depositarsi tali danari: E io suppollo pag-
siamo avanti.

Se il Benefattore più tener pronti per i Frati tutt' i suoi regni,
non più egli forse consegnarli ad un suo Factore e Soltituto
per tenerli pronti ad ogni richiesta de' Frati, conforme agli
medesimi faceva? Cerro che sì, perché qui per alio facit per
seipsum faciem viderur. E se ciò succedesse che scrupoli avrebo-
no i Frati: Il Benefattore è Padrone, e più disporre de' suoi
come gli piace. I Frati non sono essi che ricevono danari, né
che li ricevono altri a nome de' Frati: dunque se quel Factore
o Soltituto ha carabin di danari, destinati per ordine del Padrone
ad impiccarli ad ogni richiesta de' Frati: di tutto ciò
non hanno materia di scrupoli i Frati, perché osservino le
cautele nel ricorso a pecunia.

Da tutto ciò ecco che si conchiude: Tungue ancorché il Procu-
ratore o sindaco tenga migliaia di scudi pronti per serviglio
de' Frati: questo non ci deve eyer proibito. e perché mai?
appunto perché il sindaco non li tiene in nome de' Frati: ma è
un puro sostituto del Padre: Qualunque cosa dunque che
abbia di danaro, non spetta a Frati d'gaminare, né difendersi

carico , perchè ne sono danari loro ne a nome loro tenuti , in
maniera che possono i Padroni ripigliarseli quando lor piace
A questo che si potrà rispondere ? Che il Sindico non può tenere
ogni danaro ? Io rispondo che non può tenere ne pur un soldo
in nome dei Frati , perchè verrebbe ad essere persona interposta
si dirà , che così i Frati non fidano più alla provvidenza , giacchè
per loro è pronto tanto danaro ? Io riconosco il suggerito , e ritorno
l'argomento : Dunque se in un paese vi fossero persone povere
di carità proprie a far l'ospitalità non potrebbero i Frati quindi
disporre , perchè non fiderebboni più nella provvidenza , ed
avrebbono sempre pronto il bisognevole : Dunque il Dominio de'
Frati non profissarsi fra gente di uota , ma più tosto fra barbari
ed crudeli Avani . Ma chi non vede l'assurdo di tali conseguenze ?
Però dico , che quantunque il Sindaco ha pronto sempre il danaro
è vero altre sì che non è danaro de' Frati , ma d'altri persone : e
che i Padroni possono ripigliarselo sempre come lor piace ; e
per questo che i Frati stanno sempre sotto le ali della providen-
za , come pur starebbono sempre , in una Città piena di ge-
nte timorosa , e liberale .

Si dirà che i danari in mano del Sindico si tengono saperdolo ;
Frati . Ma il sapersi o non sapersi tutto questo ne aggiunge
ne toglie cosa alcuna . Pure possono sapere i Frati che il Be-
nefattore il quale il Sindaco è avuto co' suoi danari a sorve-

nihi s'forse per questo peccheranno i frati.
Si dirà che i Frati e sanno, e congettano che i Danari stiano in
mano del Sindaco. Rispondendo che se congettano tenersi in nome
loro, peccano. ma se congettano che sian tenuti come robe al-
tri ciò a nome e parte del Dante, in tal caso dico perché
mai peccheranno?

Si dirà, che i Frati e sanno, e congettano, che i Danari stiano in
mano del Sindaco. Rispondo che se congettano tenersi in nome loro
peccano. Ma se congettano, che si tengono in nome e da parte
del Dante perché peccarono? Il congegno o il disegno loro è una
cosa estrinseca affatto, che ne aggiunge, ne toglie cosa alcuna
dalla sostanza del fatto. Voi se il Re v.g. si spiega a' Frati tenen-
agli un cayon di Danari a pista per provvederli quando ne
avran bisogno peccano forse i frati se non solo gradiscono, ma
ringraziano ancora chi modra loro tanta carità? Peccherem-
mo solo, se ricorrono, e sen'auvalgno senza necessità, e senza
le dovute cause, ma del resto tenghi pure il Monarca mon-
ti Danari vuole per i frati, e no' lo distolgano da questo proponi-
to eys Frati, non per questo saranno eys rei di peccato alcuno.
Se dunque il Sindaco fa le veci del Re del Principe del Benefactor
o sia del Dante, l'idego è da dirsi intorno a' Danari che egli
per i frati congesa, giacchè gli congesa come farebbe l'idego
Principale.

L'ultima vista da che possa darsi sarà forse questa, che in quanto al sindico non solo i frati sanno e consentono, ch'egli tenga danari in nome de' Danti, ma questo ancor lo procurano.

Dunque rifulgo, quando noi procuriamo potrà il sindico ricever e ritenere quanto gli via dato da Benefattori, senza che abbiano timore de' frati di exaggerated la regola, ancorche' ego sindico arrivi in questa guisa ad accumular tesori.

Dunque concilio ancora, ne anche sarà loro illecito procurarvi, perche' il procurare cosa è altra, se non che v.g. dir meye predicare, far lavori &c. e permettere che le limosine se tengano il sindico in nome de' Danti? O i frati le procurano, o no, purche' nell'acciazo ne per se, ne per interposta persona rientrano i danari, l'affare sempre è l'istesso; cioè sempre sono i Danti, o i lor substituti che tengono i danari: e tuttavia perciò le ragioni dette di sopra che non sia ciò a frati proibito. Infatti non sarà proibito induire un Principe un Benefattore a far limosine, e a tener sempre pronti i suoi danari per soccorrere i frati per amor di Dio. tuttociò un tal atto sia procurare delle limosine: dunque ne pur sarà proibito far l'istesso col sostituto del Dante: un tal atto non sarà procurare limosine: e se vuol dirsi procurare, non sarà un procurare illecito, come no' lo è facendosi co' principali.

Queste son le ragioni che intorno tal materia suggerisco a

V. P. R. accioché conferite col M. R. S. Bernardo possa io averne la soluzione, e saperne la ragione precisa per cui sia proibito prementemur assai di saperla si per non restar io deluso da certe apparenti ragioni, si per poter rispondere a chi per avventura le mettesse in campo per allungarsi senza provar rimorsi di coscienza in materia di povertà. Mi raccomando al Signor trentre mi dichiaro.

Epistol. 5.

Se sia contro le costituzioni far pianete di seconda sette, tutto che costino meno che quelle di banetta. L'circa i canzoni deputati, perch' ci sia illecito tenerne in quantità.

Reggio 20. Giugno 1758. Al M. R. S. Bernardo da Bologna fr. Genaldo.
Il V. Bernardo - M.º da Reggio, si è già col divino gusto restituito in Prova, e circa la sua infirmità la paga medocerata sperando, si che col Benefizio dell'aria nativa debba intorno rimettersi in salute. Avrei avuto piacere se il medesimo avesse potuto compiere i suoi studi in cod. Prova; ma giacchè il Signore altrimenti ha disposto, non mirava altro che ringraziar vivamente il Signor M. R. delle varie fatiche, e carità verso lui date, specialm. in tempo di sua pericolosissima infirmità; e certam. se non fosse stato per lei M. R. e per la cura singolare co' cui fu sempre assistito, non avrebbe potuto vivere sino a questo giorno. S'egli pertanto e Dio e l' S. Padre che si degnino rimentarla

con abbondanti grappe. In questa, e nell'altra vita.
Con questa occasione la prega ad aver la bontà di dirmi il
suo sentimento circa a due dubj, de' quali il primo si è: o-
me s'intenda quella nostra Costituzione che ci vieta usare
tutte le sete ne' paramenti sacerdotali, eccetto ne' veli &c.
Poiché non ogni sorte di seta è dell'iglesia carata: e in queste
parti la seta migliore che uno chiamarsi prima seta arriva
a costare a 1.16 paoli la libbra; laddove la seconda seta, o sia
Gavella non varrà più che 9. Paoli, e la terza seta o sia
l'infima si vende a un prezzo assai minore. Ora vi è chi perga
che la sola prima seta ci sia proibita; e tanto più che meno si
spende a far le pianete di seconda, o terza seta, che di lana.
A questo però fa ostacolo la congettudine osservata e praticata
sempre in questa Prova; cioè che nessuna sorte di seta fu
adoperata mai dagli Antichi, ne' paramenti sacerdotali, eccetto
ne' veli &c. e fa ostacolo ancora il perugare, che se le Costitu-
zioni proibiscono la seta, par che la proibiscano in tutti i
suoi gradi.

Il secondo dubio si è circa le limosine pecuniarie, che tiene a
beneficio dei Frati o il Carne, o il suo sostituto: cioè se pecca-
no i Frati quando queste limosine fujsero excessive, ed arrivav-
sero a circoscrizioni come suoi diritti, e regoleggimenti. Che pec-

chino in tal caso ; Frati ognivuno, e d' alio ancora l'accordo ; ma si vorrebbe sapere il perchè, e la ragione precisa sagiore. Poiché se si dicesse che peccano i Frati, perchè ad essi non è lecito regalare, si risponde che neppure è lecito a' Frati tenere un giubilo, perchè riceverebbon danari per interposta persona. E in tanto può tenere qualche pecunia l'amico spirituale in beneficio de' Frati, perchè egli o' è il sostituto del Danie, o' è il medesimo Danie. Ma da ciò che ne siegne? Appunto che o' tiene assai, o' tiene poco di pecunia un tal sostituto, conforme i Frati non hanno in ciò appiò alcuna; così pare che siano genti da ogni scrupolo. Infatti non può un Benefattore tener pronto, e destinare, dirò così in teatro per soccorrere i Frati in ogni loro bisogno? Questo è un atto meritorio per chi lo fa, ne i Frati peccano se tal benefattore ci sia al mondo. E non peccano appunto perchè non eseranno de' Frati quei Danari, re tenendosi a nome loro : tutto che si tenghino pronti per loro, non già dire che essi regalino, che accumulino, che traggono prediche la povertà. L'idego è In dirsi se il Benefattore consignasse i suoi Danari ad un suo fattore, o sostituto per tenerli pronti ad ogni richiesta, e bisogno de' Frati : perchè ne anche in tal caso (pro' diss.) che i Frati regalino : non essendo quei Danari depositati in nome loro, ne avendo su di quelli assi-

Fa tutto ciò si deduce, che o sotto nome di cumoli s'intendono quei danari, che sian depositati a nome de' Frati; e in tal caso non solo è illecito a' Frati il far de' cumoli, ma pur che in nome loro si tenghi un scido; mentre per nessun modo e a loro le-
oro ricever danari ne fare per interposta persona. O sotto nome di cumoli s'intendono i danari e i cumoli alteri, cioè quei danari che son depositati a nome e parte del Santo: e in tal caso è un contraddittorio dire, che quei cumoli siano de' Frati, o che i Frati fanno cumoli, che regoreggino, che traygredischino la povertà poiché come quei cumoli sono de' Frati se sono interviati e indi-
pendenti del Santo? Come fanno cumoli come regoreggiano, se in essi non hanno alcuna su di quei danari? Come traygredis-
cono la povertà se nulla affatto hanno ricevuto ne per se ne per
interposta persona? Peccano sì bene i Frati se ricorrono a quella
tecnica senza necessità; e senza le dovute cause, ma se in ciò non mancano per quanta pecunia tengano i Benefattori dedi-
nata in servizio de' Frati; e per quanto tempo la tengano che
pregiudizio si può recare alla coscienza de' Frati? Quel pregiudizio
che si recherebbe se un Benefattore tenesse volente per noi pronto un
suo legato: cioè ne pregiudizio ne peccato ciò a noi risonda.

Ora si degni la P.S.M.R. che è così versata su di queste materie di
dare all'una e all'altra dimanda quella risposta che è decisiva che
stima ragionevole. Nel mentre esibendomi ad ogni suo servizio con
profondo disegno, e piena anima puro a confermarci.

Epistola. 6

Son proprie a noi le Pianete anche la seconda seta tuttavia vagliano pochissimo prezzo. E per ragione della superfluità non possiamo permettere che si depositino troppe limosine. Bologna 9. Agosto 1758. Al F. Bernardo da Bologna a dir segnalo.

Ringraziamo adunque insieme il Signore per la vita conservata al F. Bernardo M.^a e preghiamolo a conservargliela ancora. Altri dubbi rispondo, al primo, che proibendosi la seta si proibisce la specie, e tolta la specie non vi è che discorrere degli indutri. Ma la seconda e la terza seta costa assai meno. Costasse anche un niente, la specie è tolta: e la economia ha da seguire lo stato proprio, no' lo Stato ha da deformarsi per l'economia. Si proibisce la specie perché potrebbe andars' ad libitum in qualsivoglia seta, e drappo; come infatti è avvenuto in alcune Province, arrivate al segno d'adoperare drappi e stoffe per le piazze. Anche la tela costa meno del panno, ma e per questo dovranno noi vedirci di tela? Non altri che i vecchi sentono il contrario, perché non sanno discorrere né in prudenza né in jure.

Al secondo dubbio tanto esteso con poche parole rispondo, che ratione superflui non può lasciarsi depositare troppe limosine pecuniarie: E ben si sa, che ogni superfluo in ogni cosa a noi è illecito. La prece d'orazioni, e a ricorsermi di cuore.

Episcop. 7.

Come il vendere & dare libri, pianete &c. per meye ⁱⁿ ricto a' Frati minori. E se i libri &c. sono d'altri ^{che} è lecito
di venderti.
Reggio lo. Genn. 1759. Al. M. Fr. Egualdo.

Al cajo ~~propostomi~~ - cioè se il darre libri, o altro a secolari per
meye sia lecito a Frati minori, rispondo con dichiarazione.
I libri &c. che si danno o sono della Religione, o sono d'altri.
Se sono della Religione o vogliam dire ad uo già de' Frati, e Con-
vento, è trasferito il dominio con ciò alla Sede Apostolica: in
tal cajo il dar tali cose pare illecito per esser un tal atto o
una vera vendita, o almeno una vera donazione, e in conse-
guenza un atto di propriedà. Che sia vera vendita pur manifesto
perche cosa mai egli è il rendere, se non che un trasferire in
altri il dominio di qualche cosa, coll'obbligo di corrispondere
da loro col prezzo competente. Or questo si fa nel darre libri &c.
per meye. Si trasferisce ne' secolari che li ricevono il dominio
de' libri col prezzo, ch'egli diano in prezzo il danno competente
o sia che dichino tante meye, le di cui dimosine cedano in prezzo
del libro a beneficio de' Frati che l'hanno dato.

Ne giova dire che non sia vendita riccosa, perche ciò è falso.
Infatti cosa vuol dire dar libri per meye, se non che dar libri
per quei dannari che si ricavano per la celebracion delle meye?
Che vuol dire prezzo riccoso, che un prezzo equivalente. tosato
in contraccambio di quello che si compra o si riceve? Che vuol
dire vendita riccosa, che trasfazione di dominio di una cosa

con riceverne un'altra equivalente? Or nulla di questo man-
ca nel caso nostro. Vi sono i Banari, o pecunia. questa si fa
a modo di prezzo rigoroso mentre per tanti libri tassati sono
tante mense, e forme sono tassati i prezzi che delle cose che
si vendono si fonda secolari. Finalmente si trasferisce il domi-
nito: dunque &c. Se dunque non puo il Religioso trasferir
questo dominio, non puo in conseguenza dare libri per mense
e dandoli fa un atto di Proprietà. E i secolari non doveranno
mai Padroni di quei libri, perché ricevuti da uno che non era
il Padrone, e che non potea a loro darli.

Se giova dire che non si riceva prezzo ingiusto, perché questo
salva la giustitia, non salva la povertà. Il riceversi prezzo
ingiusto, cioè più mense di quanto vagliono i libri, sarebbe
un atto proibito anche a secolari, che sarebbero perciò ob-
bligati alla restituzione. Molto più proibito a Religiosi. Anzi
trattandosi di mense si potrebbe incorrere nella trasgressione
delle pontificie bolle quali vietano ritener la porzione delle li-
mosine dovute a chi celebra. Quindi se per un libro che
vale dieci cartini vi fate dire dodici mense; vi ritenete due
cartini su le mense, quali spetterebbero al celebrante.

Se poi vorrà dirsi che nel caso nostro non si faccia vendita, ma
semplice donazione, si risponde esser anche questo proibito.
perché nella donazione si trasferisce il dominio ancora: e per
ciò il Religioso fa un atto di proprietà. Si legga la Costituzio-

ne Apostolica de la rigione monastri; dove si vedrà proibito
a Religiosi d'aver cose di nliero. Ben è vero però che in certa-
cià può dare il Religioso senza scrupolo: e questi sono che le
cose che dava siano veri e nobili valore, che abbia licenza
dal Prelato, e che ciò faccia per etato di virtù come per gratitu-
dine, per carità &c. Quali condizioni non intervergono nel
fare libri per meyre, come è chiaro: onde &c. . . .
Non se tali libri, o quinque o altro sono invuti più al Conveto
non possono cambiarsi con cose utili, e così darsi per meyre?
Si risponde che in tal caso o questi libri e cose invuti si cam-
biano e comutano senza estimazione di prezzo. L'altra può
farsi da frati Minori di licenza però de' lor Prelati locali se son
cose minime, e de' Prelati maggiori se son cose di conto. E si può
far tutto questo per la concessione di Niccolò III. nel c. exiit:
poichè essendo il Pontefice Padre delle cose nostre può dar licen-
za di farsi detta comutazione, la quale non essendo fatta con
estimazione di prezzo non viene ad essere atto di vendita e di
proprietà a noi proibito. Se poi tal comutazione vuol far-
si con estimazione di prezzo, non son capaci di farla i frati
ne per se ne per interposta persona. Ma il solo Sindaco apo-
stolico come sostituto del Papa può vendere, e comutare in
altri cose utili, le cose nostre che più non ci abbisognano.

Nesta dunque a vedere la seconda parte della già data distin-
zione, cioè se i libri sono d'altri no' dei frati. A questo bre-
vemente si risponde, che se sono d'altri non possono darsi

senza la licenza del Padrone come è vero. Quando poi vi è tal licenza s'ha da distinguere; poiché o nel Darli i Frati fanno contratto alcuno, cioè vendono i libri &c. è un tal atto e alor proibito: essendo incapaci far contratto per servizio proprio; e molto più per servizio altrui. Se poi nel Darli i Frati non fanno contratto alcuno, come sarebbe se la vendita si facesse da' Padroni; e i Frati non facessero altro che trasportare il libro da un loco all'altro cioè dal Venditore al Compratore: un tabatto dico non è loro proibito.

L'anno mi pare doverai in risposta della P.S.M. E di cuore mio segno.

Epistola. 8

si norano alcuni abbi degni d'emendazione, e modo di facilmente emendarli.

Momelione 12. ottobre 1760. Al M.R.P.P. Provte, Fr. Gualdo.

Mi comanda la P.S.M. notare quelle cose che finora avrre bisogno di rimedio, e presentarla a lei M.R. Un'eccezione di tali reveratissimi comandi ho notato alcune cose che mi son venute a memoria. Queste sono 1. la mancanza del coro in maniera che non poche volte anche per chiacchierare o secolari arrivano alcuni ad ostinarsene. 2. la mancanza del silenzio, che per esser soverchia arriva a disturbare orabilmente chi vorrebbe attendere all'orazione allo Studio,

o: pur volyse prendersi il necessaryso riposo. 3. la vita opiosa
per cui non solo alcuni conuertano in ciarle &c. il tempo, ma
si servono di secolari a "cucirsi gli abiti"; a farsi le cheriche
etc. 4. La vita comune ch'è vulnerata si per le particolarità in refettorio, si per le superfluità in cella, si per i due
abiti che ognuno ha senza mettere uno in comunità, si per
gli regoli non somministrati dalla comunità; pericoli ogni frate
ha da provvedersi del suo abito, e si per alre somiglievoli
traggizioni. 5. Al cagion del tabacco ci sono mancanze di
oro, rinneggi, distrazioni, intrichi col secolo, si procurano su-
perfluità, e chi sa se si fanno anche pecuniarie comitazioni
Cose a cui potrebbe rimediarsi in un colpo, cioè col farci il
tabacco in comune, e col distribuirsi poi dal superiore tanto
il rige a chi ne ha bisogno, e secondo il bisogno. 6. Le lun-
ghie provvisioni fatte senza determinazione de' superiori, come
comanda Clem. V. nel cap. Cxvi, e con ciò lasciate ad arbi-
trio de' superiori locali: quali colora eccedono, o perchè non
sanno gli obblighi del suo Stato, o perchè voglion fare come
suol dirsi de' Benefici, o per qualche occulta aridità; o
per poca fede nella provvidenza divina. 7. La frequenza
de' secolari ne' nostri Conventi per cui perdiamo assai di cre-
dito, e di reverazione; e ci esponiamo a pericoli di rubaren-
ti, e empiamo il capo di discorsi di mondo, e doveriammo
pian piano secolari. 8. La carità cogli infermi per la

Diconi mancano non si dà loro il necessario in alcuni Gradi, ma in un certo modo si abbandonano, e a forza si fanno sfidare a cibi costosi, e s' obbligano a provvedersi da se per meglio de' secolari, o di ricorso a pecunia che troppo familiare; è il regredire in futuri, e il ricever danni almeno per interposta persona.

Quelle cose che mi son venute a mente l'ha proposte per intelligenza alla M. S. M. R. protestandomi che con ciò non intendo recare pregiudizio a' Pisoni, ma solo per la speranza di vedersi rimediati i disordini d'alcuni, che danno ormai nell'occhio, e che macchiano tanto la regolare osservanza. Lorché però mi piglio l'ardimento d'aggiungere si è, che colle ordinazioni sole nulla si fa, che anzi non pochi se ne furzano d'esse con sommo vantaggio de' Pisoni, che vedono si poco curata l'Osservanza, e si poco preparata l'autorità de' Prelati. Orde ci vogliono fatti, e non parole; poiché ad vedersi privati i Guardiani se mancano a lor doveri e ad vedersi prontamente puniti i Sudori consumati e sopra tutto ad vedersi l'esempio e la santa riforma, che fanno di se i Prelati maggiori: Ogn'uno entra in se stesso, e perga che si parla da senno, e si risolve a rimettersi nell'camino di perfezione. Tragg la M. S. M. R. a perdonarmi l'ardire, perché umilam. ho parlato per il desiderio che lo si vedesse la nostra Prova tutta

formata secondo il cuore del serafico Padre, e per ottenersi un
si gran bene non risparmierai in nulla le mie deboli forze
Ma che può fare chi non tiene altro capitale, che grattere mi-
serabili parole? Il S. Padre sia quello, che per amore di Gesù
Cristo, e di Maria Immacolata impetrò a noi suoi figli uni
lumi, e quei aiuti che ci son necessari a poter vivere da fra-
ti minori come professamo. E c'è questo chiedendole genuflesso
la S. benedizione mi dichiaro Contento.

Epistol. 9.

Risposta data ad un cajo, in cui volendo un Supe-
riore, levata via l'antica, far nuova cappella nell'Altar
Maggiore, dimandava se ciò fosse lecito.

Preggio. 1. Xbre 1760. Al P. R. Guardiano P. fr. Segundo.

Per ubbidire agli ordini di V. R. R. intorno al cajo progettarci:
Se sia lecito levata via l'antica, che attualm. esiste, farsi
una nuova Cappella di legname nel nostro Altar maggiore de-
dicato alla SS. Vergine della Consolazione, rispondo brevem-
che se una tal opera si considera staccata da ogni circostan-
za è buona in se stessa, ed è lodevole, facendosi per onore
di Maria S. Considerate poi le circostanze il cajo secondo

il mio bayso sentimento s'ha da risolvere come siigne
firmissimam. egli è certo che se per fare un opera di sopravra-
gagione si rende l'Uomo impotente per adempire un precesto
in tal caso l'opera di sopravragagione non si può fare: Gs'
non può uno dir l'ufficio di devozione , se per ciò è costret-
to poi a lasciare e dismettere l'ufficio d'obbligo. Non può
un altro dar limosine se per ciò si rende impotente a re-
stituire la roba altrui . Non può quell'altro nel testamen-
to che fa , testare per divozione un legato più , se per ciò
si rende poi inabile a pagare i suoi debiti. Tuttavia nell'
istesso modo , se il danaro ch'ha da impiegare per la
cappella fuisse necessario a poter osservare qualche prece-
sto , è certo che in tal caso non potrebbe lecitam. impiegarsi
per la Cappella.

Ora noi due precessi fra gli altri dobbiamo osservare , l'uno
come Religiosi , l'altro come frati Minori. Come religiosi
siam tenuti a vivere in perfetta comunità ; cioè che quan-
to acquisitano e ricevono i frati vada tutto in beneficio
comune ; e che in tutti i loro bisogni grandi o piccioli
siano provveduti essi frati non da se stessi , non da altri ,
ma sol dal comune cioè dal superiore , e del Sem. del Con-

venuto . Come frati Minori poi siamo obbligati di precesto a non far branche , e molto meno anzire provvisioni ne anche del bisognevole : l' il farle sarebbe allora scusabile da grave colpa , dice il Somo Pontefice Clem. V. quando fra le altre condizioni vifuse anche questa ; cioè che per le spese che già fatta fuisse molto credibile di non potersi in altra maniera a noi levita , cioè ne colle cotidiane limosine , ne col ricorso a pecunia , o sia agli amici spirituali , ne col lavori pio onesto , ne col desistere dal fare come suol dirsi dei Beneficij , ne con altro peccato mezzo trovare il necessario per il mantenimento della vita d' ogni Frati . Udcirò così decide il citato Pontefice , non extimore lesi relanare se debent ad congregacione , et conservatione huiusmodi faciendo , sed tunc tantu' cu' eyses multum creditile ex jal expertis , quod non possent vita necessaria aliiter invenire . Questi due angiodetti precetti come obbliganti sotto gravissima colpa sono assunti comune . Da Teologi , ed Expositori della nostra regola , e sono altrej intimati rispettivamente da Grecij e da Somi Pontefici .

Suggerisco queste verità , che sono chiare , e indubitate , pare anche chiara e indubitata la soluzione del nostro caso .

Fosché se nel Convento per la penuria grande de' viventi, e delle limosine son costretti i Superiori a far barche, o altre provvisioni, e non possono come richiede l'obbligo della vita comune, provvedere de' Beni del Grado a tutti i bisogni de' loro fratti sani siano, o infermi. In tal caso il Dassaro non può recitare impiegarsi per la nuova Cappella, perché sono ed è necessario per un'altra cosa di precesto, cioè per osservare l'egatta comunità provvedendo co' quelli a tutti i bisogni de' Frati; ed altresì è necessario per astenersi dalle barche ed altre provvisioni, applicando d.^r Dassaro alla compra da farsi di breve in breve tempo delle cose necessarie per il mantenimento della vita. Mentre questo vivere, dico così alla giornata, e questa osservanza d'una egatta vita comune è di precesto, e il farsi la nuova Cappella non è di precesto. Ne può il Superiore, il quale non è Padrone ma semplice Administratore delle cose, impiegare a suo talento le limosine, ma deve solo impiegarlo co' fedeltà cioè secondo la maggior, o minore necessità; e secondo pregevole la regola, e la coscienza. Conforme non potrebbe ne avere un pecolare, tutto che padrone delle robe sue.

impiegare d'in limosine quel danaro che gli è necessario alla restituzione: ne potrebbe quell'altro impiegare in legati anche più: il danaro che gli è necessario a pagare i suoi debiti.

Se poi al Generatio nel Convito perché corrono in die suffici-
enti limosine si osserva questa comunità, e si vive come
suo dirsi alla giornata senza provvisioni ad lungo tempo
conferme comanda per pretesto la povera professa et
la nostra regola: Un tal caso non essendo necessario il prede-
to danaro per l'osservanza di questi precetti quale come
supponiamo senza l'aiuto di tal danaro già s'osservano /
in tal caso dissì, e per un tal verso potrebbe lecitam. im-
piegare detto danaro in cose di sopravvagione, cioè nel
fornire la nuova cappella, o altro temporal beneficio al Convito

L' dissì in tal caso, e per un tal verso potersi lecitam. im-
piegare d' d' danaro per la nuova cappella; perché per altri
versi, e per altre ragioni potrebbe anche questo essere a frati
minoris proibito: come sarebbe per lo ricorso che s'ha da fa-
re alla pecunia. Questo ricorso non possiam noi farlo che
per le necessità, ne per qualunque necessità, ma o per
quelle due espresse nella regola cioè per i bisogni degli
infermi, e per vestire i fratelli: o per altre necessità che